

**PROTOCOLLO DI INTESA INERENTE I LAVORATORI PER GLI
ADDETTI ALLE TROUPES (tecnici e maestranze) PER LA PRODUZIONE
DI FILMATI DIPENDENTI DA CASE DI PRODUZIONE
CINEAUDIOVISIVA**

Tra le Parti

A.N.I.C.A., A.P.T. e APE

e

SLC-CGIL

FISTEL-CISL

UILCOM-UIL

Roma 31 LUGLIO 2012

* * *

Premesse

- 1) Il 18 luglio 2012 è entrata in vigore la L. 92/2012, il cui art. 1, co. 9, lett. h) statuisce che *“i contratti collettivi (...) possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato: dall’avvio di una nuova attività, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente (...)”*;
- 2) il settore toupes cineaudiovisive è storicamente caratterizzato da differenti periodicità lavorative, variabili in relazione a ciascuna produzione, che rendono impossibile un’interruzione dell’attività lavorativa per 60 ovvero 90 giorni in caso di rinnovo del contratto a termine di durata, rispettivamente, fino a 6 mesi ovvero superiore, come previsto dall’art. 5, co. 3, D. Lgs. 368/2001;
- 3) come previsto dall’ultima parte dell’art. 1, co. 9, lett. h) della L. 92/2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà ad *“individuare le specifiche condizioni in cui (...) operano le riduzioni ivi previste”* entro

AE

le

Ag.

[Signature]

il mese di luglio 2013, specificando le aree tipiche in cui applicare definitivamente le deroghe oggi ipotizzate.

Nelle more, pertanto, stante l'impossibilità di garantire il normale svolgimento dei processi produttivi già in atto ovvero che verranno avviati nel corso del prossimo anno, le Parti convengono di dare già atto a livello contrattuale della tipicità specifica del settore.

* * *

Per quanto premesso


Le OO.SS. accertano la sussistenza dei presupposti affinché i termini di cui all'art. 5, co. 3, D. Lgs. 368/2001 possano essere ridotti a 20 giorni e 30 giorni qualora il contratto abbia durata, rispettivamente, fino a 6 mesi ovvero superiore.

La presente regolamentazione, che ha effetto immediato per i contratti a termine rinnovati successivamente alla sottoscrizione, potrà essere meglio definita ed integrata attraverso contratti aziendali che tengano in considerazione le esigenze di ogni singola realtà produttiva.

Al contempo, si specifica che il presente accordo è adottato in costanza di periodo di carenza normativa stante l'impegno di cui all'art. 1, co. 9, lett. h), L. 92/2012.

Le Parti, comunque, convengono di porre in essere momenti di verifica periodica dell'applicazione del presente protocollo.


A.N.I.C.A.




A.P.T.




A.P.E.



SLC-CGIL



FISTEL-CISL



UIL-COM

